



COMUNE DI MAGLIOLO

PROVINCIA DI SAVONA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE
--------------	---

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTISETTE**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **21:00**, nella sede comunale, presso la sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LANFRANCO ENRICO	SINDACO	X	
DELMONTE VALERIO	VICE SINDACO	X	
CATANIA LUIGI LUCA	ASSESSORE	X	
BECCHIO ELIANA	ASSESSORE	X	
ARAMINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
SOLE PAOLA	CONSIGLIERE	X	
GRAMAGLIA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
PASTRENGO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PIROMALLI DAVIDE	CONSIGLIERE		X
BRUZZONE SILVANO	CONSIGLIERE		X
BOLOGNINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
IZZO ALFONSO	CONSIGLIERE		X
TONI PAOLO	CONSIGLIERE		X
Totale		8	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D.ssa Stefania CAVIGLIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **LANFRANCO Enrico**, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno **OLIVETTA Antonella**.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”* ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;
- il D. Lgs. 23/2011: *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*;
- gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. n. 16/2012 convertito nella L. n. 44/2012, stabilisce *“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli articoli 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201,

convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e successivamente modificato con il D.L. n. 16/2012, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi dott. Riccardo BUSSO e il parere favore di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario rag. Angela FINOCCHIO, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari nessuno, su n. 8 presenti e votanti, per alzata di mano, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DI APPROVARE l'allegato (sub lett. "A") Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

3) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

4) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'arti. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

5) DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, su n. 8 presenti e votanti per alzata di mano, astenuti nessuno, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma del Dlgs. 267/2000.



PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Magliolo, li 27-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FINOCCHIO ANGELA
_____ F.to _____

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Magliolo, li 27-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Riccardo BUSSO
_____ F.to _____

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
LANFRANCO Enrico
_____ F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_____ F.to _____

PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 11/07/2012

Magliolo, li 11/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 Dlgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Magliolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magliolo li 11 LUG. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA



COMUNE DI MAGLIOLO
Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

- ARTICOLO 1: Finalità**
- ARTICOLO 2: Aliquote e detrazione**
- ARTICOLO 3: Aree fabbricabili**
- ARTICOLO 4: Unità Immobiliari possedute da anziani o disabili**
- ARTICOLO 5: Dichiarazioni**
- ARTICOLO 6: Versamenti**
- ARTICOLO 7: Rimborsi**
- ARTICOLO 8: Funzionario responsabile**
- ARTICOLO 9: Rinvii**
- ARTICOLO 10: Entrata in vigore**

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria, in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 coordinata con la Legge di conversione n. 44 del 26.04.2012 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti l'imposta Municipale propria.

ARTICOLO 2 ALIQUOTE E DETRAZIONE

1. La determinazione delle aliquote e della detrazione è deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera consiliare n. 29 del 31.07.2000 e successive modifiche e integrazioni, avendo riguardo le necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Le aliquote e la detrazione deliberate sono rese pubbliche oltre le consuete forme di pubblicità delle delibere consiliari e con l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 10, mediante pubblicazione sul sito Internet comunale di apposita guida informativa e con l'affissione sul territorio di manifesti riportanti per estratto quanto deliberato.

ARTICOLO 3 AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, può determinare, per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine di fissare valori di minimo di riferimento per l'attività di accertamento e ridurre l'insorgenza di contenzioso.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

ARTICOLO 4
UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 5
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 12 ter del D.L. n. 201/2011.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 6
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai contribuenti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso in cui le parti (cedente e acquirente) abbiano un periodo di possesso di almeno 15 giorni è computato mese intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per il periodo più prolungato. Se invece il possesso per entrambe le parti non si è protratto per almeno 15 giorni (caso possibile per il mese di febbraio di 28 giorni) o se il possesso è di entrambi di 15 giorni (nel mese di 30 giorni se l'atto di trasferimento del diritto avviene il giorno 16), saranno le parti a stabilire chi pagherà l'imposta e a darne comunicazione al Comune con dichiarazione entro i termini indicati nell'art. 4. In mancanza di tale dichiarazione e relativo versamento dell'imposta, entrambe le parti saranno soggette ad accertamento per il recupero dell'imposta con responsabilità in solido.
2. I versamenti devono essere effettuati con le modalità e le scadenze previste dall'art. 12 del D.L. n. 201/2011. Per l'anno 2012 il pagamento dell'acconto dell'imposta dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua complessiva risulta essere inferiore a Euro 12,00.

ARTICOLO 7
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Non si procede al rimborso per importi inferiori a €. 12,00.

ARTICOLO 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 9 RINVII

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 aggiornato con D.L. n. 16/2012 convertito con L. n. 44/2012, e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto dei diritti del contribuente" e per quanto ancora compatibile con il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si intendono inoltre recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.